



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE “TOMA DI CONDOVE”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 31.03.2021



**IL SINDACO
Dr. Jacopo SUPPO**

Jacopo Suppo

Art. 1 - Obiettivi

1. Il Comune di CONDOVE tutela e promuove il formaggio “Toma di Condove” in quanto patrimonio della cultura e tradizione contadina del territorio.

2. A tal fine Il Comune di Condove:

- cura la gestione di un sistema di contrassegni (timbro a fuoco, carta per il confezionamento, ecc.) per l'identificazione e la commercializzazione della “Toma di Condove”. Enti e/o organismi diversi dal Comune di Condove possono utilizzare i contrassegni solo per il confezionamento della toma acquistata nelle aree del Comune di Condove e per la promozione e pubblicità della stessa previo consenso espresso del Comune.

- provvede alla registrazione del marchio di certificazione “Toma di Condove” in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.

Art. 2 - Proprietà del marchio e Istituzione Registro Marchio di certificazione

1. La proprietà del marchio e di tutti i diritti ad esso inerenti è del Comune di Condove.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il Comune di Condove:

- istituisce il Registro Marchio di certificazione “Toma di Condove”;

- registra e adotta un logo di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 - Logo

1. Il logo del marchio della “Toma di Condove” è di forma rettangolare con, sui lati corti, due leggere curvature. All'interno del rettangolo è iscritta la denominazione “Toma di Condove” con al centro, tra “Toma di” e “Condove” la forma del formaggio con una fetta tagliata, leggermente staccata dal resto della forma.



Art. 4. Zona di produzione

L'allevamento degli animali, la lavorazione del latte e la produzione del formaggio “Toma di Condove” avviene esclusivamente all'interno del territorio comunale di Condove. Potranno produrre la “Toma di Condove” anche i Soggetti e/o le Aziende non appartenenti stabilmente al territorio, ma che effettuano la monticazione negli alpeggi del territorio del Comune per la produzione estiva del formaggio.

Art. 5. Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di Condove ovvero effettuare la monticazione e la produzione del formaggio negli alpeggi di Condove;

- produrre la “Toma di Condove” secondo i requisiti di conformità del disciplinare di produzione;

Art. 6 - Iscrizione al Registro

1. L'operatore che intende iscriversi al Registro deve avanzare istanza al Comune di Condove secondo il modello allegato;
2. Il Comune di Condove, unitamente alla Commissione di Controllo di cui al successivo art. 10, verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento e dal Disciplinare, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione.
3. Completata l'istruttoria Il Comune comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
 - a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari;
 - b. il rigetto della domanda di iscrizione;
 - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
4. Per l'utilizzo del marchio, i produttori aderenti e iscritti nel registro saranno chiamati a sottoscrivere un contratto di licenza con il Comune di Condove.

Art. 7 – Operazioni di marchiatura

Per le operazioni di marchiatura il Comune di Condove si avvarrà di un'Associazione o di un Ente, possibilmente operanti sul territorio comunale o limitrofi, con caratteristiche idonee alle esigenze di marchiatura, con riferimento alla componente tecnica e alle caratteristiche del territorio. Il rapporto di collaborazione sarà strutturato tramite convenzione stipulata tra il Comune di Condove e l'Associazione o Ente individuato. Il soggetto incaricato procederà alla marchiatura presso le singole aziende aderenti, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

Art. 8 - Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal Registro può avvenire:
 - su richiesta dell'operatore interessato, da inoltrare al Comune di Condove;
 - per perdita dei requisiti accertata mediante verifiche disposte dal Comune tramite la Commissione di Controllo;

Art. 9 - Attività promozionali

1. Per la promozione del Marchio il Comune di Condove provvederà a:
 - rendere pubblico a cadenza annuale l'elenco delle ditte iscritte al Registro;
 - realizzare direttamente e con il coinvolgimento degli operatori interessati azioni di valorizzazione commerciale della "Toma di Condove".;
 - promuovere l'intervento di altre istituzioni interessate a favore della valorizzazione commerciale della Toma di Condove;
 - promuovere il coordinamento delle azioni svolte da altri soggetti istituzionali.

Art. 10 – Commissione di Controllo

1. La Giunta Comunale provvede alla nomina di una Commissione di controllo composta da:
 - due componenti dell'Amministrazione Comunale;
 - almeno un componente nominato dalle Organizzazioni di categoria;
 - un componente dell'Associazione o dell'Ente che gestisce ed esegue la marchiatura delle tome;
 - almeno un tecnico del settore agricolo/zootecnico.
2. Le attività della Commissione e il suo funzionamento sono stabiliti da apposito documento ufficiale, approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 11. Provvedimenti in caso di irregolarità

1. Qualora il Comune di Condove e/o la commissione di controllo riscontrassero irregolarità ed abusi nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento e dal Disciplinare, potrà applicare al produttore i seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- divieto temporaneo dell'uso dei contrassegni;
- divieto definitivo dell'uso dei contrassegni.

2. È in ogni caso applicabile la vigente normativa riguardante gli illeciti penali ed amministrativi qualora i fatti imputabili al soggetto utilizzante il marchio “Toma di Condove” ne configurino gli estremi.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente regolamento sarà competente il Tribunale di Torino
2. La Giunta Comunale decreta l'applicazione del presente regolamento e del Disciplinare, provvede alle disposizioni finanziarie in merito e nomina i rappresentanti della Commissione di controllo.